



Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE ED
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Vista** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- Vista** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- Vista** la Direttiva 2013/53/UE del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- Visto** il Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE a norma della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 - ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
- Visto** il Decreto interministeriale 04 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- Considerato** che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l'eventuale conferimento della delega all'Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

di M

- Vista** la domanda della società ANCCP Certification Agency S.r.l., con sede legale a Livorno in Via dello Struggino 6, acquisita in atti in data 12 febbraio 2021 con protocollo MSE 41018, volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di certificazione CE, per i prodotti di cui alla direttiva sopracitata;
- Vista** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
- Visto** il decreto interministeriale 07 febbraio 2017, concernente la determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Vista** l'attestazione di versamento dell'importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo, effettuato dalla società istante conformemente all'art.4 ed all'allegato I del decreto interministeriale 07 febbraio 2017 sopra citato;
- Visto** il decreto interdirettoriale di autorizzazione rilasciato il 2 maggio 2017 a favore della società ANCCP Certification Agency S.r.l., per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5;
- Considerata** l'estensione del periodo di notifica fino al 1/8/2021, attuata sulla base della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, con la quale è data facoltà alle autorità notificanti di prorogare il termine di notifica fino a 3 mesi in conseguenza degli effetti prodotti dall'emergenza COVID-19;
- Considerato** che a causa dell'emergenza COVID – 19, il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, non consente al momento di effettuare verifiche *in loco*, che saranno oggetto di successiva programmazione;
- Visto** il verbale della riunione del 1/7/2021 della Struttura tecnica, di cui all'art. 11 del citato decreto interministeriale 4 novembre 2016, istituita con il decreto interdirettoriale n. 22 del 26 febbraio 2019, nel quale si esprime parere favorevole sulla idoneità e competenza dell'organismo richiedente all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
- Acquisite** agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Ritenute** tali dichiarazioni sostitutive della Comunicazione antimafia sufficienti, per l'aspetto trattato, ai fini dell'adozione del presente decreto di autorizzazione e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

DECRETANO:

Art. 1.

L'Organismo ANCCP Certification Agency S.r.l., con sede legale e operativa a Livorno in via dello Struggino 6, P.IVA/CF 01749130496, è autorizzato a svolgere i compiti di parte terza nelle valutazioni di conformità dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del

al/lu

decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (unità da diporto), per le procedure e i prodotti di seguito elencati.

Prodotti / Emissioni	Procedure/Moduli	Allegato D.Lvo 2016/5	Allegati della Direttiva o della Decisione
Unità da diporto e moto d'acqua	Modulo A1 Modulo B Modulo C Modulo D Modulo E Modulo F Modulo G Modulo H Modulo APC	All. IV All. V All. VI All. VII All. VIII All. IX All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Componenti	Modulo B Modulo C Modulo D Modulo E Modulo F Modulo G Modulo H Modulo APC	All. V All. VI All. VII All. VIII All. IX All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni gas di scarico	Modulo B Modulo C Modulo C1 Modulo D Modulo E Modulo F Modulo G Modulo H Modulo APC	All. V All. VI All. XVII All. VII All. VIII All. IX All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU
Emissioni sonore	Modulo A1 Modulo G Modulo H Modulo APC	All. IV All. X All. XI All. XII	All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. II Dec 768/2008/EC All. V Dir 2013/53/EU

Art. 2.

1. La presente autorizzazione decorre dal 2 agosto 2021, ha validità quadriennale ed è notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la

al 21

tutela del consumatore e la normativa tecnica - Div. VII e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Div. 7.

2. Nel caso in cui, nel corso dell'attività di controllo e vigilanza, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o il mancato rispetto degli obblighi prescritti, si procederà a limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione e la notifica in funzione della gravità degli inadempimenti.

Art. 4

1. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le spese per le procedure connesse alla vigilanza periodica, secondo le disposizioni del decreto del 7 febbraio 2017 di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/, Sezione "Impresa", Menu "Normativa Tecnica", Sottomenu "Organismi di valutazione delle conformità") e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (www.mit.gov.it/).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA
TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

Avv. Loredana Gulino